

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

E LA CONCESSIONE

DEI FONDI PASCOLIVI E BOSCHIVI

RICOMPRESI NEL DOMINIO COLLETTIVO DI GROSIO

(approvato dal Consiglio comunale di Grosio con delibera n. ____ del ____)

ARTICOLATO NORMATIVO

1. ASSEGNAZIONE DEL DEMANIO CIVICO

Il Comune di Grosio privilegia l'assegnazione in uso dei terreni da pascolo e dei boschi agli appartenenti alla Comunità di Grosio (un tempo riuniti nella Magnifica Comunità di Grosio e costituenti patrimonio antico della Comunità) in quanto attualmente titolari *pro indiviso* del demanio civico costituito, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della l. 168/2017, del novero dei terreni pascolivi e boschivi di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di Grosio e ad essi attualmente attribuiti in forma di dominio collettivo.

2. FINALITÀ DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione in uso è funzionale unicamente all'esercizio dell'attività agricola e forestale e riveste altresì valenze custodiali del territorio montano e dei valori ambientali, paesaggistici e tradizionali che esso esprime.

2

3. CATASTO DEL DOMINIO COLLETTIVO

Il Comune di Grosio istituisce il Catasto del dominio collettivo di Grosio.

Nel Catasto sono indicati, in sezioni separate, i suoli pascolivi eleggibili e i suoli boschivi.

Il dominio collettivo di Grosio è costituito dai pascoli e dai boschi nel territorio comunale, non afferenti a proprietà private, tradizionalmente utilizzati dalla comunità di Grosio.

Ne fanno parte i pascoli delle Alpi di Pédruna, Malghèra, Val di Sacco (Val de Sach), Strambelli (Strambéi), Biancadino (Biancadìn), Frassuolo (Frasöl), Avedo (Avé), Éita, Cassaruolo (Casauröl), Redasco (Redàschi), Bergamasco (Bergamàschi) e Varàdegga o Lavinale (Lavinàl), i pascoli maggenghi nonché i boschi censiti nel piano di assestamento forestale e quelli esclusi dal piano.

I terreni adiacenti a baite e ad altri fabbricati, anche se diroccati, e le altre superfici non suscettibili di utilizzo pascolivo o boschivo secondo consuetudine, oppure ove il

medesimo utilizzo risulti fortemente condizionato, sono esclusi dal dominio collettivo disciplinato dal presente regolamento.

Le assegnazioni in uso sono annotate nel Catasto. Il Catasto è consultabile da ogni appartenente alla Comunità di Grosio e da chi ne abbia motivato interesse, oltre che dalle amministrazioni pubbliche per l'esercizio delle rispettive competenze. Il Catasto è tenuto da un Conservatore del Catasto, designato, con delibera della Giunta comunale, tra i funzionari del Comune di Grosio.

4. CARATTERISTICHE DEL DEMANIO CIVICO

Il demanio civico è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e destinato in perpetuo all'attività agro-silvo-pastorale.

L'attività agro-silvo-pastorale nel demanio civico è esercitata in forme estensive, sostenibili e riconducibili al modello tradizionale della monticazione, preordinate a garantire – tramite forme di condizionalità (aggiuntive rispetto a quelle previste da norme pubblicistiche) - la salvaguardia e la valorizzazione ambientale e paesaggistica, la resilienza del sistema territoriale e degli ecosistemi montani, la tutela idrogeologica e la qualità pedologica dei suoli, l'officiosità della viabilità agro-silvo-pastorale e del reticolo idrico e la qualità e rinnovazione del patrimonio boschivo.

5. FUNZIONI DEL COMUNE DI GROSIO

Il demanio civico costituisce demanio ambientale agro-forestale del Comune di Grosio, amministrazione che esercita, quale ente esponenziale della Comunità, le funzioni gestorie, anche in esplicazione di ogni prerogativa pubblicistica, ivi compresa l'autotutela demaniale e la vigilanza sul territorio.

6. REGISTRO ANAGRAFICO DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ

Il Comune di Grosio tiene il registro anagrafico degli appartenenti alla Comunità di Grosio, identificabili, sin dalla fase istitutiva del registro, con i componenti, di maggiore età, dei nuclei familiari stabilmente residenti nel territorio di Grosio o che sono titolari di stalle o di baite con utilizzo stagionale sul territorio comunale e i loro parenti o affini fino al secondo grado. In difetto del registro anagrafico la

condizione di appartenenza alla Comunità è indicata dai richiedenti le assegnazioni in uso.

7. ASSEGNAZIONE IN USO AGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ

Il Comune di Grosio, con atto del Conservatore del Catasto, assegna in uso i terreni pascolivi appartenenti al demanio civico in via prioritaria agli appartenenti alla Comunità, nella misura di una assegnazione per ciascun nucleo familiare.

Per assegnazione al nucleo familiare si intende la concessione di una superficie minima eleggibile secondo i criteri tecnico-economici di cui all'art. 22, che tengono anche conto della superficie prativa mantenuta nel territorio comunale.

La richiesta di assegnazione del pascolo è presentata dal proprietario del bestiame da alpeggiare.

Possono ottenere l'assegnazione del pascolo comunale:

- gli appartenenti alla Comunità;
- i conduttori di baite e di fabbricati a destinazione agricola situati in Comune di Grosio con contratto da almeno tre anni unicamente per il periodo di affittanza.

8. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

Il Comune garantisce il soddisfacimento tendenziale di tutte le istanze di assegnazione in uso provenienti dagli appartenenti alla Comunità e dagli altri soggetti previsti dall'art. 7.

Qualora le domande di assegnazione, presentate con le modalità previste dall'art. 7, siano numericamente eccedentarie rispetto ai lotti assegnandi, il Comune procederà a una riduzione proporzionale delle superfici dei lotti in vista del soddisfacimento di tutte le istanze ritualmente pervenute, secondo quanto indicato nell'atto di individuazione annuale dei criteri tecnico-economici di cui all'art. 22. Ove si ponga la necessità di una riduzione proporzionale tale da incidere sul valore soglia minimo fissato dai criteri tecnico-economici, si procederà ad assegnazioni selettive sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di priorità soggettiva:

N. criterio	Criterio	Ordine di priorità
1	Composizione della mandria da alpeggiare (prevalenza in U.B.)	1 vacche da latte in lattazione 2 altri bovini 3 altre specie
2	Allevatore richiedente <i>(a parità di condizioni rispetto al criterio n. 1)</i>	1 giovane agricoltore (come definito dall'Unione Europea), iscritto all'INPS come lavoratore autonomo agricolo 2 allevatore iscritto all'INPS come lavoratore autonomo agricolo 3 altri allevatori
3	Età anagrafica dell'allevatore <i>(a parità di condizioni rispetto ai criteri n. 1 e 2)</i>	Crescente

9. DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione in uso ha di norma durata annuale, salvo diverse previsioni puntuali riferibili a specifiche assegnazioni.

La Giunta comunale, nell'ambito dell'adozione dei criteri tecnico-economici di cui all'art. 22, può definire i requisiti dei soggetti, comunque appartenenti alla Comunità, cui riservare assegnazioni pluriennali e le condizioni da applicare in tali fattispecie.

L'assegnazione pluriennale non è rinnovabile o prorogabile.

L'allevatore in possesso dei requisiti, allo scadere dell'assegnazione pluriennale, potrà chiedere una nuova assegnazione solo in concomitanza e in concorrenza con le richieste di assegnazione annuale.

10. RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI

Agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari da richiedere al Comune in assegnazione, il carico di bestiame è espresso in U.B. (Unità di Bestiame) e la conversione numero capi/U.B. è indicata nella seguente tabella:

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

La superficie massima assegnabile in uso a ogni avente titolo non può superare i 40 ettari ed è calcolata secondo i criteri tecnico-economici di cui all'art. 22 nei limiti tra 1 ha/U.B. e 4 ha/U.B., fatta salva l'assegnazione di superficie eccedentaria ai sensi dell'art. 16.

Per il calcolo è considerato esclusivamente il bestiame in proprietà che ogni allevatore-assegnatario in uso si impegna ad alpeggiare (carico minimo garantito).

I criteri tecnico-economici di cui all'art. 22 stabiliscono il limite oltre il quale non può essere ammesso e non può essere computato, ai fini dell'assegnazione del pascolo, un incremento della consistenza dell'allevamento nel periodo di alpeggio rispetto alla consistenza media annuale.

Può essere concessa la facoltà di condurre in alpeggio bestiame di proprietà altrui, nei limiti stabiliti dai suddetti criteri, purché non insorgano problemi di sovrapascolamento.

11. OBBLIGO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

L'assegnatario assume l'obbligo di miglioramento fondiario, tradizionalmente indicato in 'giornate', insuscettibile di monetizzazione in quanto dovere solidaristico per il miglioramento complessivo del demanio civico.

L'obbligo di miglioramento fondiario è dettagliato analiticamente nel disciplinare di uso che costituisce un allegato inscindibile dell'assegnazione in uso e delle concessioni.

A titolo premiale, a fronte dell'impegno a eseguire migliorie ulteriori rispetto a quelle indicate nel disciplinare (anche in relazione alle assegnazioni di cui al seguente art. 16), può essere riconosciuta, se disponibile, una superficie aggiuntiva nei limiti fissati nell'atto contenente i criteri tecnico-economici di cui all'art. 22.

Le migliorie possono riguardare, esemplificativamente, l'eliminazione di arbusti, lo spietramento, i drenaggi, la manutenzione ordinaria di sentieri, strade e percorsi, il recupero agronomico del cotico erboso mediante lo sfalcio.

L'entità delle migliorie da eseguire è quantificata applicando l'importo definito nell'atto contenente i criteri tecnico-economici di cui all'art. 22.

12. INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Le inadempienze degli obblighi di miglioramento sono contestate con diffida dal Conservatore. Con la diffida è assegnato un termine di trenta giorni per l'esatto adempimento. In caso di reiterate inadempienze documentate da tre diffide nel corso del periodo di assegnazione in uso o di concessione o in caso di mancato adempimento dell'obbligo di miglioramento, verificabile in ogni momento dal Conservatore, ad esito della formulazione di contestazione scritta e di esame delle eventuali controdeduzioni, il Conservatore dichiara la decadenza dell'assegnazione. La decadenza dà titolo al Comune per l'eventuale risarcimento del danno.

In caso di declaratoria di decadenza, il soggetto non potrà ottenere assegnazioni in uso o concessioni per un periodo, rispettivamente, di tre e cinque anni.

13. OBBLIGO DI UTILIZZO

L'assegnatario in uso assume l'obbligo di utilizzare il pascolo.

A tal fine, il bestiame dichiarato e computato per l'assegnazione del pascolo deve essere presente nell'alpeggio per la durata stabilita nei criteri tecnico-economici di cui all'art. 22, comunque con durata minima dell'utilizzo effettivo non inferiore a sessanta giorni.

14. INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO

Il mancato adempimento dell'obbligo di utilizzo previsto nel precedente articolo, verificabile in ogni momento dal Conservatore, determina, ad esito della formulazione di contestazione scritta e di esame delle eventuali controdeduzioni da parte del Conservatore, la decadenza dell'assegnazione.

In caso di declaratoria di decadenza per mancato utilizzo, il soggetto non potrà ottenere assegnazioni in uso o concessioni per un periodo, rispettivamente, di uno e tre anni.

15. ASSEGNAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale e sul sito internet comunale di apposito avviso da parte del Conservatore, i membri della Comunità e gli altri soggetti indicati nell'art. 7 potranno far pervenire al Comune apposita domanda di assegnazione redatta su modello predisposto dal Comune.

A pena di decadenza, nella domanda potrà essere chiesta anche l'assegnazione di eventuale superficie eccedentaria.

2. La domanda potrà essere consegnata a mani all'Ufficio del Protocollo oppure trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R.

3. Successivamente alla presentazione delle domande, il Conservatore provvederà all'assegnazione dei lotti, nella misura e con le forme fissate annualmente dai criteri tecnico-economici.

4. A seguito dell'assegnazione, il concessionario potrà richiedere la certificazione idonea alla presentazione di domande dirette all'ottenimento di contributi o finanziamenti.

16. ASSEGNAZIONE DI SUPERFICI ECCEDENTARIE AGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ

Il Conservatore, soddisfatte tutte le domande di assegnazione ritualmente proposte, provvede all'assegnazione di eventuale superficie eccedentaria a vantaggio degli appartenenti alla Comunità di Grosio e degli altri soggetti indicati nell'art. 7 che ne abbiano fatto istanza, ai sensi dell'art. 15.

Gli assegnatari di superficie eccedentaria sono tenuti a loro scelta a versare una somma di denaro nel fondo vincolato di cui all'art. 23 (secondo la misura fissata dai

criteri tecnico-economici) o ad eseguire migliorie, secondo quanto precisato di anno in anno nell'atto contenente i criteri tecnico-economici di cui all'art. 22.

17. CONCESSIONE A SOGGETTI NON APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ

1. Ove la superficie dei pascoli del demanio civico risulti superiore al fabbisogno (ordinario e supplementare) degli aventi diritto, la superficie in esubero potrà essere concessa a titolo oneroso a terzi, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica da svolgersi secondo le modalità determinate dalla d.G.R. 4 febbraio 2019 - n. XI/1209 e utilizzando la modulistica di cui alla D.d.s. 13 marzo 2019 - n. 3341 e, comunque, mediante forme idonee a garantire adeguata pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.

La deliberazione di attribuzione di pascoli del demanio civico in concessione a terzi è assunta dalla Giunta comunale ad esito del completamento delle operazioni di assegnazione in uso agli appartenenti alla Comunità.

Alle concessioni attribuibili a soggetti diversi dai membri della Comunità di Grosio sono applicabili, ove compatibili, le previsioni relative alle assegnazioni in uso.

Le concessioni soggiacciono altresì alla disciplina relativa ai beni pubblici e all'istituto concessorio ed hanno durata (non rinnovabile) fino ad anni cinque.

18. DISCIPLINARE

All'atto di assegnazione in uso e alla concessione verrà allegato, quale parte integrante della stessa, apposito capitolato/disciplinare, redatto utilizzando quale paradigma il modello allegato alla D.d.s. 13 marzo 2019 - n. 3341.

19. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il pascolamento delle aree assegnate dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti modalità:

a) Gli assegnatari e i concessionari sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto attributivo del diritto rilasciato dal Comune.

b) Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.T.S. e del Comune.

- c) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
- d) È raccomandato l'utilizzo di recinzioni mobili elettrificate, da smontare completamente al termine del periodo pascolivo; tali installazioni non dovranno essere fonte di pericolo per eventuali passanti e la responsabilità derivante da eventuali incidenti causati dalle strutture stesse è totalmente in capo al concessionario. Non è consentito impedire o limitare il transito su strade destinate al passaggio di mezzi agricoli, automezzi o bestiame e si deve rispettare la distanza di 1 mt dal margine delle strade comunali e delle piste forestali. È consentito limitare il transito sugli altri tipi di sentieri. In tutti questi casi è obbligatorio l'utilizzo di strumenti atti a segnalare il pericolo di recinzione elettrificata e a consentire il transito delle persone e/o mezzi con l'impiego di porte con maniglie mobili.
- e) Non è consentito impedire o limitare l'accesso ai punti d'abbeveraggio, quando questi siano indispensabili per l'abbeveraggio sui lotti confinanti.
- f) Dovrà essere eseguita l'operazione di frantumazione e spargimento delle deiezioni solide nelle zone a maggior concentrazione.
- g) Prescrizioni di carattere particolare potranno essere stabilite dalla Giunta comunale per situazioni ed esigenze non contemplate nel presente Regolamento.
- h) Rispetto del carico pascolivo al fine di evitare sotto-pascolo o sovra-pascolo.
- i) In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio A.T.S. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune concessionario del pascolo. La carcassa dovrà essere smaltita mediante incenerimento, tramite Ditta specializzata, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale oppure, nei casi previsti, interrata in conformità dell'autorizzazione comunale.

20. DIVIETI

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima dell'assunzione di efficacia dell'atto di assegnazione o della concessione.

2. Nei comparti pascolivi destinati ai bovini è vietata l'introduzione di ovini o caprini incustoditi prima della monticazione dei bovini.
2. È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
3. È vietato immettere nei pascoli assegnati o concessi in un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. È vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti.
5. Le deiezioni prodotte dal bestiame restano acquisite al pascolo come fertilizzante naturale, è perciò vietato asportarle, sia dai proprietari del bestiame sia da terzi.
6. È vietato cedere ad altri la concessione del demanio civico.
7. È vietato effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.
8. È vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, viabilità agro-silvo-pastorale e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo. È del pari vietata ogni alterazione del regime delle acque non prevista dal disciplinare.
9. È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
10. È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune.
11. È vietato condurre capi nelle pertinenze di baite o in terreni limitrofi, non compresi nel demanio collettivo.
12. È vietata la subconcessione dei fondi.

21. REVOCA

L'assegnazione in uso e la concessione potranno essere revocate con anticipo rispetto alla durata originariamente prevista per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per ragioni di ordine ambientale o di politica agro-forestale.

La revoca produce effetti dalla fine dell'annata agraria in corso.

La revoca non attribuisce all'assegnatario e al concessionario il diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

22. CRITERI TECNICO-ECONOMICI – ALPEGGI CON FABBRICATI COMUNALI - BOSCHI

Con atto della Giunta comunale, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono approvati i criteri tecnico-economici di gestione del dominio collettivo per la relativa annualità, nel rispetto delle finalità definite dal presente regolamento.

I criteri dettano altresì le regole differenziate per i comparti pascolivi dotati di fabbricati comunali a servizio dell'attività di alpeggio e per le assegnazioni di durata pluriennale.

L'Alpe di Val di Sacco, dotata di una funzionale struttura di proprietà comunale, dovrà essere gestita con modalità atte a valorizzarne pienamente la naturale vocazione produttiva.

Il pascolo dell'Alpe di Val di Sacco adatto al bestiame bovino non potrà essere oggetto di ripartizione e di assegnazione annuale, a differenza degli altri comparti pascolivi, è sarà concesso unitamente alle strutture ivi presenti.

Il caricatore dell'Alpe di Val di Sacco è tenuto, come da tradizione, a ricevere in consegna anche i bovini provenienti dagli appartenenti alla Comunità, secondo limiti e condizioni definiti nei criteri tecnico-economici di cui al presente articolo.

Il patrimonio boschivo compreso nel demanio civico è gestito secondo schemi omologhi a quelli applicati alle aree pascolive.

La Giunta comunale può definire annualmente i criteri e le tariffe per l'assegnazione agli appartenenti alla Comunità di cui all'art. 6 di legna da ardere e di legname da opera da ricavare nel demanio civico anche mediante il taglio di piante in piedi.

23. ISTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO

È istituito un fondo vincolato intestato al Comune di Grosio entro il quale confluiranno le somme versate dagli assegnatari di superficie eccedentarie ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Le predette somme potranno essere utilizzate esclusivamente per opere di miglioria e manutenzione degli alpeggi rientranti nel dominio collettivo.

La gestione del fondo è attribuita al Conservatore, su direttive della Giunta comunale, il quale curerà altresì l'esecuzione delle opere di cui sopra.

24. NORMA TRANSITORIA

Le attestazioni emesse in via transitoria nell'anno 2021 manterranno la validità fino al 31 dicembre 2021.

L'entrata in vigore del presente regolamento determina la caducazione degli atti di assegnazione del pascolo per uso civico in precedenza rilasciati.

Il presente regolamento sarà adeguato al sopravvenire di norme regionali di dettaglio.

Per quanto non quivi previsto trova applicazione il Regolamento per il godimento degli alpeggi e pascoli comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 14 marzo 1986.

25. NORME APPLICABILI

Sono espressamente fatte salve le competenze regionali e provinciali ed in aderenza ad eventuali rilievi tutori saranno apportate le necessarie modifiche al presente regolamento.

Le assegnazioni o concessioni all'utilizzo del pascolo emesse sulla base del presente regolamento non sono soggetta alle norme di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" in quanto riguardano fondi pascolivi ricompresi nel dominio collettivo del Comune di Grosio.

Alle assegnazioni e alle concessioni emesse sulla base del presente regolamento sono applicabili, in difetto di più puntuali previsioni regolamentari:

- l. 7 agosto 1990, n. 241;
- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (quanto alle sole concessioni);
- l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

- r.r. 20 luglio 2007, n. 5;
- l. 20 novembre 2017, n. 168;
- d.G.R. 4 febbraio 2019 - n. XI/1209;
- D.d.s. 13 marzo 2019 - n. 3341;
- D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34.